

REGIONE TOSCANA

**Direzione Generale Sviluppo Economico
Area di Coordinamento Politiche Industriali,
Innovazione e Ricerca, Artigianato, Responsabilità
Sociale nelle Imprese
Settore Artigianato e Politiche di Sostegno alle
Imprese**

DECRETO 3 ottobre 2006, n. 4752

Data visto contabile 11-10-2006

certificato il 16-10-2006

L.R. 35/2000 “Interventi a sostegno di progetti di integrazione e alleanza tra imprese”. Approvazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle domande.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 3 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, che affida alla dirigenza regionale la gestione finanziaria e tecnico amministrativa dell'Ente;

Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)” ed in particolare l'art. 8;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 5704 del 27.10.2005 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore “Artigianato e politiche di sostegno alle imprese”;

Vista la L.R. 20 marzo 2000 n. 35 relativa a “Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive”;

Vista la deliberazione di Consiglio Regionale n. 64 del 22 giugno 2004, relativa all'aggiornamento 2004-2005 del Piano Regionale dello Sviluppo Economico (L.R. 35/2000) che prevede il sostegno ai processi di crescita dimensionale, di aggregazione e integrazione tra imprese;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 5525 del 11.10.2005 di approvazione delle procedure e delle modalità per la presentazione delle domande ai progetti di integrazione e alleanza tra imprese;

Richiamato il decreto dirigenziale n. 3757 del 01.08.2006 di sospensione della presentazione delle domande a partire dal 1 settembre 2006, il quale rinvia a

successivo atto la definizione delle nuove procedure e modalità per la presentazione delle domande;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 577 del 07.08.2006 di approvazione dei criteri di valutazione dei progetti di integrazione e alleanza tra imprese;

Visto che i soggetti richiedenti possono presentare le domande dal 15° giorno dalla pubblicazione del presente atto sul BURT e che pertanto da tale data prende avvio la procedura per l'individuazione dei soggetti beneficiari;

Vista la D.G.R.T. n. 646 del 18.09.2006 la quale approva la ripartizione delle risorse a favore dei processi di integrazione e alleanza tra imprese in misura pari a Euro 2.800.000,00;

Vista la D.G.R.T. n. 1309 del 27.12.2005 di approvazione del bilancio gestionale per l'anno 2006 e pluriennale 2006/2008 e successive modifiche;

DECRETA

1. di approvare il bando per la presentazione delle domande di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo agli “Interventi a sostegno di progetti di integrazione e alleanza tra imprese”;

2. di assumere, per le motivazioni addotte in narrativa, una prenotazione specifica di impegno pari a Euro 3.371.132,52 sul capitolo 51114 del bilancio 2006 che presenta la necessaria disponibilità, rinviando l'impegno ad ulteriori atti successivamente all'espletamento dell'istruttoria delle domande presentate, riducendo contestualmente la prenotazione specifica n. 7 del 21.10.2005 in essere sul capitolo 51114 per un importo pari a Euro 571.132,52 e trasformando la prenotazione generica n. 1 sul capitolo 51114 assunta con deliberazione di G.R. n. 646 del 18.09.2006 per un importo pari a Euro 2.800.000,00;

3. il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero (unitamente all'allegato A), sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. 18/96.

Il Dirigente
Alessandro Compagnino

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PROCESSI DI INTEGRAZIONE TRA IMPRESE

1. Finalità

L'intervento è finalizzato a sostenere i processi di *integrazione* tra imprese appartenenti alla filiera, favorendo l'insorgere di iniziative finalizzate all'aggregazione, accorpamento e crescita dimensionale, allo scopo di supportare processi di riorganizzazione della filiera, di incrementare l'efficienza dei processi produttivi e la capacità negoziale nei confronti degli operatori che si collocano a monte e a valle dei processi produttivi stessi.

L'amministrazione regionale per l'attivazione di tale intervento si avvale della disciplina di cui al Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla G.U.C.E. L 10/33 del 13/01/2001, come modificato, per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, dal Regolamento (CE) N. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U.C.E. L 63/22 del 28/02/2004.

2. Attività agevolabili

Ai fini dell'agevolazione in esame si considerano processi di integrazione tra imprese nell'ambito della filiera, le operazioni di:

- a) acquisizione di aziende o rami di aziende;
- b) fusioni, anche per incorporazione;
- c) costituzione di consorzi di imprese (il cui capitale sia posseduto interamente da imprese aventi i requisiti di PMI) e di reti di imprese formalizzate in RTI (come disciplinati dalla normativa vigente in materia).

Queste operazioni devono essere finalizzate a incrementare l'efficienza nella gestione dei processi e sperimentare nuove modalità operative e di approccio ai mercati e, in particolare, a:

- elevare l'efficienza dei processi interaziendali, anche mediante interventi sulla logistica dei processi produttivi;
- migliorare l'accesso alle risorse esterne alle imprese (produttive, tecnologiche, finanziarie) e l'utilizzo di quelle interne;
- favorire l'integrazione e lo scambio di know how;
- incrementare la capacità di penetrazione commerciale.

Non possono essere agevolate operazioni avviate prima della data di presentazione della domanda da parte dell'impresa. Per avvio dell'operazione si intende la data dell'atto di acquisizione, di fusione e di costituzione di consorzi e RTI.

Il progetto deve essere concluso entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda.

L'investimento massimo ammissibile è pari a 1,5 milioni di Euro per progetto.

Il progetto deve essere realizzato almeno nella misura del 70% dell'importo ammesso all'agevolazione.

Nel caso di costituzione di consorzi o reti di imprese formalizzate in RTI, l'atto di costituzione del consorzio, del RTI deve pervenire alla Regione Toscana entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte della Regione stessa dell'approvazione del progetto.

3. Soggetti beneficiari

Piccole e medie imprese, in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005, relativo alla definizione delle piccole e medie imprese, che effettuino investimenti nelle aree del territorio regionale regolarmente censite presso la CCIAA e che esercitino un'attività economica, identificata come prevalente, di cui alla "Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002", nelle seguenti sezioni:

- Sezione C (Estrazione di minerali), con esclusione del codice 10.10;
- Sezione D (Attività manifatturiere), con esclusione dei codici 24.70, 27.10, 27.22.1, 27.22.2, 35.11.1, 35.11.3 e di parte della sottosezione DA (tra i codici della sottosezione DA sono ammessi solo i seguenti: 15.52, 15.81, 15.82, 15.85, 15.88, 15.89 e 15.98, purchè l'attività effettivamente svolta risulti ammissibile ai sensi degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo" (2000/C 28/02);
- Sezione I (Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni), limitatamente alla Divisione 63, con esclusione delle attività delle agenzie di viaggio;
- Sezione K (Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali), limitatamente alle Divisioni 72, 73;
- Sezione O (Altri servizi pubblici), limitatamente alla Divisione 92.11 e 93.01.

Nel caso di costituzione di consorzi o RTI i suddetti requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese che fanno parte del partenariato.

Le imprese partecipanti a RTI devono essere costituite da almeno 12 mesi.

Possono far parte di RTI anche grandi imprese, ma queste non possono in alcun caso beneficiare di contributi finanziari.

La costituzione di un RTI non è ammissibile qualora, a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, le imprese partecipanti si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, dagli stessi soggetti anche in via indiretta.

4. Spese ammissibili

Sono ammessi gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, le spese di consulenze e le spese di partecipazione a fiere, così come definiti dal Reg. CE 70/01, modificato dal Reg. CE 364/04, direttamente connessi alle attività di acquisizione, di fusione e di costituzione delle reti di cui al punto 2.

A) Immobilizzazioni materiali

Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:

- terreni, fino al 10% del costo del progetto ammesso
- edifici, fino al 20% del costo del progetto ammesso
- macchinari
- attrezzature.

Per poter essere ammesse alle agevolazioni le immobilizzazioni materiali devono essere di nuova fabbricazione, Sono in ogni caso esclusi gli investimenti di mera sostituzione, i beni acquistati per fini dimostrativi, nonché velivoli, imbarcazioni e veicoli iscritti ai pubblici registri.

Alla domanda devono essere allegati i preventivi di spesa intestati al richiedente, firmati e aventi data non antecedente i 6 mesi.

Nel caso di beni acquisiti tramite locazione finanziaria, costituiscono la spesa ammissibile i canoni pagati nell'arco di validità del progetto.

L'acquisto di terreni e/o edifici costituisce una spesa ammissibile, purché sia direttamente connesso alle finalità dell'operazione agevolata, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- esistenza di un certificato, emesso da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato, attestante che il prezzo non supera il valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa nazionale;
- l'immobile non deve aver fruito di un contributo nazionale o comunitario nel corso dei dieci anni precedenti.

Inoltre, le spese relative ad acquisto di terreni e immobili già di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti dei soci stessi entro il secondo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

B) Immobilizzazioni immateriali

Sono ammissibili gli investimenti in trasferimento di tecnologia mediante l'acquisizione di:

- diritti di brevetto;
- licenze;
- know-how o conoscenze tecniche non brevettate.

Tali investimenti devono essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili, essere acquistati alle condizioni di mercato e figurare all'attivo dell'impresa.

Alla domanda devono essere allegati i preventivi di spesa intestati al richiedente, firmati e aventi data non antecedente i 6 mesi o, se del caso, una bozza di contratto.

Le spese relative a immobilizzazioni immateriali già di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti dei soci stessi entro il secondo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

C) Spese di consulenze

I servizi devono essere forniti dai consulenti esterni, non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità.

I servizi di consulenza, ad eccezione di quelli notarili e legali, devono essere documentati da bozze di contratti o di lettere d'incarico, che devono essere allegate alla domanda, unitamente al curriculum vitae del consulente. Sono ammissibili esclusivamente le consulenze che configurino prestazioni ad alta specializzazione, ovvero prestate da soggetti che abbiano un'esperienza almeno triennale nello specifico ambito oggetto della consulenza.

Per i servizi di consulenza notarili e legali alla domanda deve essere allegato un preventivo di spesa intestato al richiedente, firmato e avente data non antecedente i 6 mesi.

Non sono ammissibili i servizi ceduti all'impresa dai soci o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado o dai titolari di cariche e qualifiche dell'impresa stessa. Sono ricompresi in tale fattispecie i servizi provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o i loro coniugi parenti entro il secondo grado o titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- 1) Spese notarili e legali.
- 2) Consulenze per innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale quali:
 - Spese di consulenza tecnico-scientifica per il miglioramento dei processi produttivi e/o dei prodotti.
 - Spese di consulenza per check-up della struttura aziendale, per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi, per l'ottimizzazione della logistica dei processi e per consulenze finanziarie;
 - Spese di consulenza per le certificazioni EMAS, ISO 14000, ISO 9000, SA 8000 o equivalenti, per la certificazione comunitaria di prodotto eco-label e per la certificazione CE su macchinari, componentistica ed attrezzature ad alta tecnologia;
 - Spese di consulenza per la predisposizione di piani per la realizzazione di interventi diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro e spese di consulenza per migliorare gli standard di sicurezza di macchinari, impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo. Nel caso di spese relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro non sono ammissibili le spese imposte da norme nazionali e/o comunitarie. Pertanto, i costi ammissibili sono rigorosamente limitati alle spese supplementari ("sovraccosti") necessarie per conseguire il superamento degli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
 - Spese di consulenza per penetrazione commerciale: attività di supporto alla promozione delle esportazioni, alla creazione di reti commerciali, alla ricerca di partners per la realizzazione di accordi di produzione e/o distribuzione, realizzazione di studi e ricerche di mercato.
 - Spese di consulenza per l'elaborazione di strategie di definizione dell'immagine e piani di comunicazione, compresa la creazione di marchi e con l'esclusione tassativa di spese a carattere pubblicitario.

D) Spese per partecipazione a fiere ed esposizioni

Nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni sono ammissibili i costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand per la prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

Norme specifiche per acquisizione di azienda o di ramo d'azienda

Ai sensi del Reg. Ce 70/2001 un investimento in capitale fisso effettuato sotto forma di acquisizione di uno stabilimento che ha cessato l'attività o l'avrebbe cessata senza tale acquisizione è considerato come un investimento in immobilizzazioni materiali.

In caso di acquisizione di azienda o di ramo d'azienda, quindi, sono ammissibili, oltre ai nuovi investimenti, anche le spese connesse direttamente alle operazioni di acquisizione, esclusivamente per la parte relativa all'attivo costituita da immobilizzazioni materiali così come definite alla lettera A).

Alla chiusura del progetto i suddetti investimenti devono risultare nell'atto di acquisizione.

Alla domanda di agevolazione deve essere allegata una valutazione, da parte di un professionista qualificato o di un organismo debitamente autorizzato dell'azienda o del ramo d'azienda, dalla quale risulti il valore delle immobilizzazioni materiali e il soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- che il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato
- le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono risultare adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti;

Inoltre deve essere allegata una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario da parte del venditore;

Le spese relative all'acquisto di azienda o di ramo d'azienda già di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero parenti o affini dei soci stessi entro il secondo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. La rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario,

che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

Norme generali per l'ammissibilità delle spese

E' sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario. Non sono ammessi alle agevolazioni i lavori in economia.

Sono ammissibili alle agevolazioni solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione da parte dell'impresa, unicamente a fronte di idonea documentazione.

Non possono essere ammessi alle agevolazioni:

- quei beni/servizi le cui spese siano state fatturate o pagate, anche parzialmente, in data pari o antecedente alla presentazione della domanda di ammissione (nel caso di acquisizione in locazione finanziaria si fa riferimento alla fattura della società fornitrice alla società di leasing);

- i beni già posseduti dall'impresa alla data di presentazione della domanda di ammissione.

I contratti e le lettere d'incarico relative all'acquisto di beni e servizi devono essere stipulati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione, mentre le bozze di contratti e di lettere d'incarico devono essere allegate alla domanda.

5. Contributi erogabili

L'agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto capitale, calcolato come unica percentuale delle spese determinata sulla base delle spese programmate, tenendo conto dei seguenti criteri:

- per le sole spese di consulenza ammissibili l'agevolazione è determinata nella misura del 50% del totale di tali spese. Il contributo è soggetto a una ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73.
- per le altre spese l'agevolazione è determinata, nella misura del 15% del totale delle spese per le piccole imprese e del 7,5% per le medie imprese.

I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche.

Ai sensi dell'art. 72 della Legge finanziaria 2003 il 50% del contributo concesso ed erogato è soggetto a rimborso a partire dal primo triennio dalla concessione del contributo stesso, secondo un piano pluriennale di rientro in rate semestrali da ultimare comunque nel successivo triennio. Alle somme da rimborsare verrà applicato un tasso di interesse pari allo 0,5% annuo.

Il rimborso avviene in 6 rate semestrali a capitale costante e interessi decrescenti, la prima delle quali con scadenza l'ultimo 30 aprile o 31 ottobre ricadenti nel terzo anno successivo alla data dell'atto di erogazione del saldo.

Gli interessi decorrono dalla valuta di erogazione del contributo e sono calcolati con modalità 360/360, al tasso dello 0,5% annuo senza capitalizzazione né trasformazione in base alla periodicità del rimborso.

6. Presentazione della domanda.

Le domande possono essere presentate a partire dal 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

La domanda deve essere trasmessa, tramite lettera raccomandata A.R. (fa fede il timbro postale) alla Regione Toscana – Settore “Artigianato e politiche di sostegno alle imprese” - Via di Novoli 26 - 50127, Firenze. Sulla busta contenente la domanda dovrà essere apposta la dicitura “Interventi a sostegno dei processi di integrazione tra imprese”.

La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposito modulo disponibile presso il sito internet <http://www.regione.toscana.it>, o in conformità allo stesso.

Nel caso di acquisizione di impresa o ramo di impresa la domanda, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente. La documentazione da allegare alla domanda (dalla lettera d alla lettera l come di seguito indicato), si riferisce all'impresa richiedente. Occorre inoltre allegare anche una copia del bilancio approvato dell'ultimo esercizio dell'azienda da acquisire.

Nel caso di fusione la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte. La documentazione da allegare alla domanda (dalla lettera d alla lettera i come di seguito indicato), si riferisce comunque a ciascuna delle imprese coinvolte.

Nel caso di costituzione di consorzi, la domanda deve essere sottoscritta, dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti. La documentazione da allegare alla domanda (dalla lettera d alla lettera i come di seguito indicato) si riferisce a ciascuna delle imprese coinvolte.

Nel caso di costituzione di reti di imprese formalizzate in RTI, la domanda deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante dell'impresa capofila del RTI, in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti. La documentazione

da allegare alla domanda (dalla lettera d alla lettera i come di seguito indicato) si riferisce comunque a ciascuna delle imprese coinvolte.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) una scheda tecnica che illustri il progetto complessivo contenente:
- la strategia industriale, con una descrizione degli obiettivi produttivi e/o commerciali e occupazionali che si intendono conseguire;
 - gli aspetti economico-finanziari del progetto;
 - l'importo complessivo del progetto;
 - il piano finanziario con la specificazione dei costi ammissibili. Nel caso le spese si riferiscano a imprese di un costituendo consorzio o RTI e nel caso di fusione fra imprese, i costi ammissibili devono essere specificati per ciascuna impresa;
 - il conto economico di previsione a operazione effettuata;
 - eventuale studio di fattibilità;
- b) i preventivi di spesa (redatti su carta intestata del fornitore, indirizzati all'impresa richiedente l'agevolazione, firmati e aventi data non antecedente ai sei mesi) e le bozze di contratto o di lettera d'incarico relativi a beni e servizi oggetto dell'agevolazione;
- c) curriculum vitae dei soggetti che prestano servizi di consulenza;
- d) per le imprese obbligate alla redazione del bilancio: copia del bilancio approvato dell'ultimo esercizio;
- e) per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio: copia del quadro relativo al reddito d'impresa dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- f) per le imprese che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio: situazione economica e patrimoniale di periodo;
- g) certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta dal legale rappresentante che contenga:
- dichiarazione che la società possiede i requisiti di micro, piccola e media impresa e che, nel caso di acquisizione o di fusione, tali requisiti verranno mantenuti anche successivamente all'operazione di acquisizione e di fusione;
 - dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA con indicazione del codice ISTAT di attività economica;
 - dichiarazione di avere/non avere richiesto/ottenuto altre agevolazioni pubbliche per lo stesso progetto;
 - dichiarazione di essere economicamente e finanziariamente sana, in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo la vigente legislazione, in regola con gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili, in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
 - dichiarazione di impegnarsi a rispettare la normativa in materia ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
 - dichiarazione di non aver riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
 - dichiarazione di non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
 - dichiarazione di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - dichiarazione di assenza di provvedimenti comunque pregiudizievoli del patrimonio (protesti, pignoramenti, sequestri) negli ultimi 3 anni;
 - dichiarazione di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nel presente bando per la concessione dell'agevolazione e di conoscere ed accettare l'intera disciplina che regola la concessione e la gestione dell'intervento agevolativo;
 - dichiarazione che le spese connesse alla partecipazione a fiere ed esposizioni si riferiscono alla prima partecipazione dell'impresa o RTI alla specifica fiera o esposizione;
 - dichiarazione che le spese di consulenza per la predisposizione di piani per la realizzazione di interventi diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro e spese di consulenza per migliorare gli standard di sicurezza di macchinari, impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo sono supplementari rispetto a quanto imposto dalla normativa vigente;
 - dichiarazione che i servizi non sono ceduti all'impresa dai soci o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado o dai titolari di cariche e qualifiche dell'impresa stessa, né da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o i loro coniugi parenti entro il secondo grado o titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria.

- dichiarazione che le spese relative all'acquisto di azienda, ramo di azienda, terreni, immobili o immobilizzazioni immateriali (specificare) non sono di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti dei soci stessi entro il secondo grado; in caso contrario, specificare le quote di partecipazione a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
- h) dichiarazione di consenso ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali;
- i) la documentazione antimafia, nei casi previsti dalla legge.
- l) dichiarazioni aggiuntive (certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445):
- in caso di acquisto di beni immobili (edifici già costruiti e terreni su cui si trovano): certificazione di un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato, attestante che il prezzo non supera il valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa nazionale; dichiarazione del venditore che l'immobile non ha fruito di un contributo nazionale o comunitario nel corso dei dieci anni precedenti.
 - in caso di acquisizione di azienda o ramo di azienda che ha cessato o che è in fase di cessazione di attività: dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario; perizia di un professionista qualificato o un organismo debitamente autorizzato attestante il valore delle immobilizzazioni materiali e che il suo prezzo di acquisto non sia superiore al suo valore di mercato, nonché che le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito risultino adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme e agli standard pertinenti;
 - in caso di RTI dichiarazione delle imprese partecipanti che non si siano trovate, a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, dagli stessi soggetti anche in via indiretta.
 - nel caso di costituzione di consorzi o reti di imprese formalizzate in RTI dichiarazione di impegno di tutti i partner a costituire il RTI o il consorzio

Le domande non complete della prescritta documentazione non potranno essere accolte e verranno rinviate alla società richiedente.

7. Istruttoria delle domande e ammissione alle agevolazioni

L'attività istruttoria sarà diretta a verificare:

- la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e di tutte le altre condizioni poste per l'ammissibilità alle agevolazioni;
- la congruità delle spese previste;
- la validità tecnica ed economico-finanziaria dell'iniziativa, valutata sulla base dei criteri approvati con deliberazione di G.R. n. 577 del 07.08.2006 e riportati nella tabella seguente:

Criteri/Livello	Assente	Basso	Medio	Alto
Obiettivi produttivi/commerciali e impatto occupazionale (occupazione mantenuta e/o creata)	0	1	2	3
Validità della strategia industriale e/o commerciale in relazione agli obiettivi	0	1	2	3
Redditività	0	1	2	3
Premialità				
Operazioni di fusione e di acquisizione di azienda o di ramo di azienda : 2 punti				

Non saranno considerati ammissibili i progetti che non conseguano almeno 7 punti.

La Regione svolge l'attività istruttoria, potendo avvalersi di esperti esterni. Nell'ambito di tale attività aspetti tecnici e/o economico-finanziari dell'iniziativa proposta potranno essere oggetto di negoziazione fra la Regione e il soggetto proponente, qualora ciò si renda opportuno per una più idonea definizione di specifici elementi dell'iniziativa. A

conclusione di tale negoziazione, il progetto potrà essere rimodulato, sia nei suoi aspetti tecnici che in quelli economico-finanziari, per renderlo più coerente con le finalità e le disposizioni del presente bando.

8. Formazione della graduatoria

La graduatoria delle domande ammesse sarà formata trimestralmente, con scadenze al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

Saranno inserite in graduatoria le domande presentate, e dichiarate ammissibili, fino a 30 giorni prima della scadenza del trimestre. In caso di parità di punteggio la graduatoria sarà definita in base all'entità dell'investimento (dando priorità agli investimenti di maggiori dimensioni) e, in subordine, in base alla data di presentazione della domanda (a tale titolo farà testo la data del timbro dell'Ufficio Postale di partenza).

Le domande saranno agevolate in base all'ordine di graduatoria fino ad esaurimento della disponibilità delle risorse, che sarà segnalato dalla Regione Toscana mediante pubblicazione del relativo atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'agevolazione sarà concessa, ai progetti ritenuti ammissibili, con decreto del dirigente del Settore "Artigianato e politiche di sostegno alle imprese" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana

La Regione, inoltre, comunicherà in forma scritta ai soggetti richiedenti l'ammissione all'agevolazione, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 20 giorni dalla data del provvedimento regionale.

9. Erogazione dell'aiuto

L'impresa deve presentare un'unica richiesta di erogazione del contributo, a saldo.

Alternativamente l'impresa può richiedere un'anticipazione del 60% del contributo concesso dietro presentazione di garanzia fideiussoria. In questo caso la Regione toscana può richiedere ulteriore documentazione.

La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere presentata al massimo entro 6 mesi dall'ultimazione del progetto. Alla richiesta devono essere allegati:

- una relazione conclusiva sulla realizzazione del progetto, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal revisore contabile, attestante la regolare realizzazione del progetto ammesso e corredata da distinta, suddivisa per anno e tipologia di investimento, dei giustificativi della spesa sostenuta;
- i risultati delle consulenze per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale oggetto di agevolazione.

In caso di acquisizione di azienda/ ramo di azienda o di fusione deve essere inoltre presentato l'atto di acquisizione o di fusione.

A seguito della domanda di erogazione da parte dell'impresa, prima dell'erogazione del contributo, la Regione Toscana deve attestare la conformità dell'investimento realizzato con quello ammesso all'agevolazione, nonché il corretto svolgimento dell'attività oggetto di agevolazione in funzione degli obiettivi attesi.

Il contributo è erogato, con valuta corrente all'impresa, relativamente alle spese effettivamente sostenute, dimostrate da fatture quietanzate o da documenti comprovanti la quietanza o con valenza probatoria equivalente e secondo quanto indicato nel modulo di erogazione.

Nel caso di costituzione di reti di imprese formalizzate in RTI il contributo è erogato al capofila del RTI che ha presentato la domanda di contributo, che dovrà successivamente trasferire il contributo ai partner sulla base dell'articolazione della spesa sostenuta e rendicontata da ciascuna impresa, pena la revoca del contributo stesso.

10. Obblighi dei beneficiari.

I beneficiari dei contributi sono soggetti ai seguenti obblighi:

1. Nel caso di costituzione di consorzi o reti di imprese formalizzate in RTI, l'atto di costituzione del consorzio, del RTI deve pervenire alla Regione Toscana entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte della Regione stessa dell'approvazione del progetto.
2. Le spese per le quali è concessa l'agevolazione non possono essere diverse da quelle previste nel progetto di investimento ammesso.
3. I beni per i quali è stata concessa l'agevolazione non possono essere alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla conclusione del progetto, né essere funzionalmente diversi da quelli per i quali è stata disposta la concessione dell'aiuto.
4. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile relativa al progetto o lotto funzionale o contabile di esso, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali dell'impresa. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi che di norma hanno il diritto di controllarla e deve rimanere archiviata per i 5 anni successivi alla conclusione del progetto.

5. A dare immediata comunicazione alla Regione Toscana mediante lettera raccomandata qualora intendano rinunciare al contributo.
6. Le imprese devono rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per la pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

11. Ispezioni e controlli

La Regione, direttamente o per il tramite di persone od organismi incaricati, può effettuare controlli documentali o presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese stesse.

I controlli in loco sono effettuati annualmente su un campione pari ad almeno al 10% delle imprese agevolate.

12. Revoca dei contributi

I contributi sono revocati nei seguenti casi:

- a) nel caso di rinuncia del beneficiario;
- b) nel caso in cui il progetto non sia completato nella misura minima del 70%;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso in cui i beni acquistati con l'intervento agevolativo siano alienati, ceduti o distratti entro i 5 anni successivi alla conclusione del programma di investimento;
- e) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti nel presente bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento.

In ogni caso è fatto salvo il diritto di revoca della Regione Toscana ai sensi dell'art.21 *quinquies* L.241/90.

13. Procedimento di revoca

L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediato pagamento dell'aiuto concesso.

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la Regione Toscana - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e degli artt.16, 17 e 18 della L.R.9/95- comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla Regione Toscana scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento (art.21 L.R.9/95). Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici della Regione Toscana, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. Ai sensi dell'art.27 della L.R.9/95 il termine è sospeso ogni qualvolta l'amministrazione regionale debba acquisire atti o documenti da parte di soggetti privati o da altre pubbliche amministrazioni. In tal caso la documentazione richiesta deve essere trasmessa tassativamente entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora la Regione Toscana ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti, provvederà all'escussione della garanzia fideiussoria e/o all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, comprensivi degli interessi calcolati al TUS vigente alla data di erogazione dell'agevolazione.

L'amministrazione regionale si riserva comunque di agire per il risarcimento di eventuali danni conseguenti alla revoca del contributo.

14. Informazioni sull'avvio del procedimento Legge 241/90 e trattamento dei dati personali.

L'avvio del procedimento decorre dalla data di scadenza per la presentazione delle domande da parte dell'impresa.

La durata prevista per l'iter amministrativo è di 120 giorni.

Il periodo per l'erogazione dell'agevolazione è di 60 giorni dalla data di acquisizione della richiesta di erogazione del contributo o dal completamento/integrazione da parte dell'impresa della documentazione richiesta.

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 ss. della L.241/90 e dell'art.45 ss.L.R.9/95 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Toscana, con le modalità di cui all'art.25 della L.241/90 e dell'art.52 L.R.9/95.

Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore "Artigianato e politiche di sostegno alle imprese" della D.G. dello Sviluppo Economico dott. Alessandro Compagnino.

Il responsabile del trattamento dei dati sensibili è il dirigente del Settore "Artigianato e politiche di sostegno alle imprese" della D.G. dello Sviluppo Economico dott. Alessandro Compagnino.

I dati personali sono trattati nel rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati personali" ai sensi del D.Lgs.30/6/2003 n.196.

Informazioni sull'iter dell'istruttoria possono essere richieste al Settore "Artigianato e politiche di sostegno alle imprese" Via di Novoli, 26 Firenze, (tel. 055-4383930 / e-mail: agevolazioni-imprese@regione.toscana.it).